



Verbale Assemblea Straordinaria 2a Convocazione Giovedì 29 agosto 2019 h. 10

Giovedì 29 agosto 2019, alle ore 10, si riunisce in 2° convocazione presso la sua sede di via Mazzini 33, a Sesto San Giovanni, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Anch'lo per discutere il seguente ordine del giorno:

- Modifica dello Statuto per trasformazione in APS;
- Cancellazione dalla Partita Iva;
- Varie ed eventuali.

Presenti il presidente Fulvio Quarella, nominato presidente dell'Assemblea, e Alessandro Zicoella, nell'espletamento del ruolo di Segretario, per la soddisfazione degli artt. 5 e 6 dello Statuto relativi al quorum validante, l'assemblea delibera:

- la Modifica dello Statuto da trasformare tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000. E di conseguenza assume la veste di Ente del Terzo Settore (ETS) e Associazione di Promozione Sociale (APS) in virtù di questa caratteristica, con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore o ad un albo APS già esistente, l'acronimo APS sarà parte integrante del nome della associazione;
- in ragione di quanto al punto precedente viene deliberata la cancellazione del numero di Partita Iva presso l'Agenza delle Entrate;

Non avendo altro da deliberare, alle ore 11, il presidente, letto il presente verbale, chiude l'Assemblea.

Il Presidente

Il Segretario

Sesto San Giovanni, 29 agosto 2019

AGENZIA delle ENTRATE

DP II MILANO - UT CINISELLO BALSAMO

Data 30-08-19 Serie 3 N. 836

ABI / CAB / € 200,00

Firma su delega del Direttore provinciale
Pietro Bucca
Vincenzo Gentile
Direzione provinciale II di Milano
Ufficio territoriale di Cinisello Balsamo
Agenzia delle Entrate



Repubblica Italiana - Provincia di Milano - Chiusello Balsamo

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00

01007299 0000702C WOLWF001
00595645 29/08/2019 09:14:05
4578-00010 C82D034D1D83515F
IDENTIFICATIVO : 01190383952509

0 1 19 038395 250 9

Repubblica Italiana - Provincia di Milano - Chiusello Balsamo

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00

01007299 0000702C WOLWF001
00595646 29/08/2019 09:14:09
4578-00010 E96BD8833FA3D763
IDENTIFICATIVO : 01190383952497

0 1 19 038395 249 7

Repubblica Italiana - Provincia di Milano - Chiusello Balsamo

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00

01007299 0000702C WOLWF001
00595647 29/08/2019 09:14:13
4578-00010 086DF0447D7E844A
IDENTIFICATIVO : 01190383952486

0 1 19 038395 248 6



STATUTO

Associazione Culturale "ANCH'IO"

ART. 1 – Costituzione e sede

E' costituita in Sesto San Giovanni l'Associazione di promozione sociale e culturale "Anch'io" (Associazione). L'Associazione, che fissa la propria sede in Sesto San Giovanni (MI), ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000. E di conseguenza assume la veste di Ente del Terzo Settore (ETS) e Associazione di Promozione Sociale (APS) in virtù di questa caratteristica, con la iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore o ad un albo APS già esistente, l'acronimo APS sarà parte integrante del nome della associazione.

L'Associazione potrà costituire sedi secondarie in Italia. L'organizzazione e il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – Principi e Scopi di interesse Generale dell'Associazione

L'associazione si pone come scopo statutario e attività istituzionale:

- a) promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico di interesse sociale;
 - b) promuovere e organizzare attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - c) organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
 - d) favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche e artistiche dei Soci, innovative e di alto contenuto culturale e sociale.
- promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci capaci di esercitare, in via principale, attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per raggiungere gli scopi sociali, l'associazione si affilia alla FITeL e può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali. Inoltre opererà a sostegno di valori etici ed esigenze sociali che interessano: gruppi, categorie, ceti, generi e tutte le forme di organizzazione ed espressione collettiva presenti, operanti, riconosciute, anche in forma anonima, all'interno del sistema sociale; persone in tutte le loro espressioni individuali che interessano le relazioni umane e verso altre forme di vita (animale o vegetale), o nel rispetto dell'ambiente in ogni sua espressione (animale, vegetale, minerale). Le azioni di Anch'io intendono dare identità, visibilità, operatività e dignità alle problematiche di cui si interessano.

In questo senso Anch'io percepirà esigenze, incrocerà istanze, valuterà richieste alla cui soluzione cercherà di contribuire attraverso azioni strutturate, consolidate e proiettate nel tempo creando, strutturando e gestendo apposite aree operative e di intervento specificamente attente alle problematiche che le hanno generate, di concerto con l'intero sistema operativo dell'Associazione. Dette azioni possono anche avere carattere estemporaneo se riferite alla soluzione di una precisa problematica di valore occasionale.

I progetti di cui sopra possono essere realizzati presso la sede dell'Associazione o in altri luoghi ritenuti idonei. In fase attuativa l'Associazione potrà svolgere attività commerciali e produttive a carattere marginale e nella misura strettamente necessaria al raggiungimento degli scopi sociali, aderire e collaborare con altre associazioni che hanno simili finalità anche se in forme diverse, nonché usufruire di tutti i contributi e/o agevolazioni previste dalle leggi e messi a disposizione da privati o da Enti pubblici, nazionali e internazionali.

Tutte le attività dell'Associazione potranno essere svolte mediante proprie strutture o nelle forme e nei modi previsti dalla legge nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione può compiere tutte le operazioni consentite dalle leggi vigenti, di natura mobiliare, immobiliare e/o finanziaria, ritenute utili o necessarie allo scopo.

L'Associazione può richiedere l'iscrizione presso albi e/o registri delle Associazioni tenuti dagli enti pubblici secondo norme di legge in vigore e può stipulare convenzioni sia con gli enti pubblici medesimi che privati.

ART. 3 - Soci

Gli iscritti si distinguono solo nominalmente in:

FONDATORI: sono i Soci che hanno fondato l'Associazione redigendo e sottoscrivendo il presente statuto alla data di costituzione della presente Associazione.

ORDINARI: sono Soci che condividendo gli scopi della associazione fanno richiesta di iscrizione.

ART. 4 - Diritti e Doveri dei Soci

La domanda di iscrizione deve pervenire all'Associazione in originale presso la sede sociale secondo il modello predisposto. L'Associazione fisserà un incontro conoscitivo con il richiedente per verificare l'idoneità all'iscrizione. A seguito dell'incontro il Consiglio Direttivo deciderà sull'ammissione, a maggioranza a cui seguirà il versamento dell'eventuale quota associativa prevista unitamente all'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento di attuazione dello stesso, presentati al candidato nel corso dell'incontro. In assenza di comunicazione scritta, dopo trenta giorni la domanda si considererà accolta. In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l'avverso al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti.



La stessa valutazione verrà adottata per la riammissione di chi non rinnova l'eventuale quota sociale secondo i tempi e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Gli iscritti cessano di appartenere all'Associazione:

- per decesso;
- per recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da inviarsi presso la sede sociale dell'Associazione. Il recesso avrà decorrenza immediata, comunque senza restituzione della quota associativa versata;
- per decadenza, in caso di mancato versamento della quota sociale annuale nelle modalità e tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo che dovrà dichiarare la decadenza da comunicarsi per iscritto dal Presidente;
- per radiazione, quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, come il comportamento contrario agli interessi e/o all'onore e reputazione dell'Associazione, il comportamento in grave contrasto con il Presidente, il Consiglio Direttivo e/o gli altri Soci, oltre all'inosservanza delle norme statutarie e dell'eventuale regolamento di attuazione. Sulla radiazione delibera il Consiglio Direttivo. L'iscritto, che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione, perde ogni tipo di diritto.

L'adesione è da intendersi obbligatoria per un anno solare (1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno) e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno in mancanza di recesso da parte dell'Associato.

E' fatto espresso divieto ai Soci di utilizzare direttamente e/o indirettamente il logo, la denominazione, il dominio internet e comunque tutti gli elementi identificativi dell'Associazione per qualsiasi fine e/o attività, salvo autorizzazione scritta del Presidente in tal senso.

Tutti i Soci si impegnano a tenere, anche al di fuori della vita associativa, una condotta specchiata e decorosa.

ART. 5 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

Le riunioni di tutti gli organi collegiali, ove non diversamente indicato, sono valide, in prima convocazione, se presente la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti. I componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario, devono essere iscritti all'Associazione e in regola con il versamento di tutte le eventuali quote sociali.

Tutte le cariche sociali sono rinnovabili.

I componenti degli organi collegiali che non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni degli stessi organi possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è costituita dai Soci che ne hanno diritto e in regola con il versamento di tutte le eventuali quote associative. Si riunisce, in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo, oppure di un terzo degli iscritti aventi titolo e in regola con il versamento di tutte le eventuali quote associative.

Le richieste di convocazione in via straordinaria devono essere motivate. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicato ai Soci aventi titolo alla data di convocazione almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza, mediante lettera spedita a mezzo posta o a mano con firma di ricezione, o tramite e-mail, o tramite chiamate telefoniche, o tramite affissione presso la sede sociale, e deve indicare: luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza, dal membro più anziano tra i presenti del Consiglio Direttivo, o in sua assenza, dal socio presente con diritto di voto più anziano.

L'Assemblea Ordinaria dei soci:

1. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2. Nomina e Revoca i revisori dei conti e collegio dei sindaci quando previsti;
3. Approva il bilancio;
4. Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
5. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

L'Assemblea Straordinaria:

1. Delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
2. Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione. L'Assemblea straordinaria anche in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di

convocazione. Ciascun associato può rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile in quanto compatibili

La redazione dei verbali delle Assemblee compete al Tesoriere o, in sua vece, da chi presiede le stesse.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge e revoca nel suo seno il Presidente, il vice-Presidente e il Tesoriere che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria e dura in carica 5 anni, è composto da tre fino a un massimo sette membri. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando è richiesto almeno da due dei suoi componenti o per qualsiasi altro urgente motivo. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza, mediante lettera spedita a mezzo posta o a mano, o tramite e-mail, o tramite telefonate, o tramite affissione nella sede associativa e deve indicare: luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- è responsabile della gestione amministrativa;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- assume deliberazioni di carattere patrimoniale e finanziario oltre l'ordinaria amministrazione;
- nomina e revoca gruppi di lavoro e commissioni di studio;
- delibera l'adesione a organismi nazionali e internazionali;
- stabilisce la sede sociale e ne dispone l'organizzazione, nonché il trasferimento e l'apertura di nuove sedi operative e sezioni.
- delibera su ogni altra materia che non sia specificatamente di competenza di altri organi dell'Associazione.
- elabora le modifiche e le integrazioni da apportare alle norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione per la successiva approvazione ad opera degli organi preposti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'astensione dal voto si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o, in mancanza, del Vicepresidente o di chi presiede la riunione. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo sono redatti dal Segretario o, in caso di mancanza, da chi presiede la riunione.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede alla sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima elezione che durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti.

ART. 8 - Il Presidente

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente resta in carica cinque anni, ed è rieleggibile

Il Presidente deve avere i seguenti requisiti essenziali:

- deve essere persona fisica di comprovata professionalità nel settore associativo;
- deve essere stato in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Presidente dirige l'Associazione e a lui spetta la rappresentanza e la firma sociale della stessa di fronte a terzi e in giudizio. Adempie tutte le funzioni contemplate nel presente Statuto quando non siano di competenza di altri organi sociali. Coordina, dirige e organizza l'attività dell'Associazione e la direzione di eventuali uffici, vigila sulla vita organizzativa e amministrativa. Provvede all'eventuale assunzione e alla disciplina del personale e ad ogni altro atto di ordinaria amministrazione. In caso di sua assenza o grave impedimento è sostituito dal Vice-Presidente che ne esercita tutte le funzioni. Ha facoltà di delegare, di volta in volta e per specifici incarichi, un altro componente del Consiglio Direttivo. E' autorizzato a usare i fondi sociali, documentando e giustificando. Rilascia ricevute per quietanza anche presso gli istituti di credito e la pubblica amministrazione. Per tutte le funzioni può chiedere la collaborazione del Segretario o del Tesoriere. Spetta in particolare al Presidente: mantenere i rapporti con gli organismi dello Stato, enti pubblici e privati; curare che il Segretario predisponga relazione e bilancio annuale dell'Associazione; convocare l'Assemblea ordinaria e le straordinarie, se necessarie.

ART. 9 - Il Segretario

Il Segretario viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri o fra i Soci. Se è membro del Consiglio Direttivo ha diritto di voto.

Il Segretario resta in carica 7 anni ed è rieleggibile. Cura che siano redatti i verbali delle riunioni, predispone la relazione e il bilancio annuale (relativo all'esercizio finanziario trascorso) da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Può chiedere la collaborazione del Tesoriere.

ART. 10 - Il Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere resta in carica sette anni ed è rieleggibile. Ha diritto di voto. Svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Presidente. Inoltre svolge il servizio di

tesoreria generale, tiene e aggiorna il Registro dei Soci, provvede all'incasso delle quote sociali entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 - Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario, scelto fra coloro che si sono distinti nei settori d'interesse dell'Associazione è, ove ritenuto necessario, eletto e destituito dal Consiglio Direttivo a maggioranza; egli partecipa all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, dura in carica due anni e può essere rieletto.

ART. 12 - Entrate e Fondo Sociale

L'esercizio finanziario annuale coincide con l'anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Le entrate dell'Associazione sono destinate al perseguimento degli scopi istituzionali e sono costituite da:

- l'ammontare di quote associative e contributi fissati in conformità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- l'ammontare dei proventi di servizi svolti in attuazione degli scopi istituzionali;
- eventuali rendite patrimoniali;
- eventuali sovvenzioni, finanziamenti, erogazioni o donazioni finalizzate agli obiettivi statutarî;
- eventuali contributi pubblici.
- proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Circolo.
- beni mobili e immobili di proprietà del Circolo.
- tutti gli altri contributi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita del Circolo a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

L'Associazione, pertanto, al fine di perseguire i propri scopi statutarî, potrà compiere operazioni mobiliari, ipotecarie e immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni, anche registrati, immateriali, mobili, immobili e diritti immobiliari; porre in essere contratti di cessione e/o di licenze relativi a beni mobili, opere, segni distintivi e domini internet; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria e di diritto d'autore e/o industriale, necessarie e utili alla realizzazione di detti fini e scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

Per l'attuazione dei propri scopi e fini, l'Associazione potrà concludere validamente convenzioni, contratti e incarichi per avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti o altro personale esperto interno o estraneo all'Associazione o anche di coloro che ricoprono le cariche sociali previste dallo statuto, ancorché retribuite.

L'Associazione è caratterizzata dalla democrazia della struttura e dall'uguaglianza dei diritti tra gli Associati, dall'elettività delle cariche sociali e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto.

L'Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, ma potrà assumere lavoratori dipendenti per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o al fine di qualificare, specializzare le proprie attività e perseguire scopi e fini associativi.

Possono assistere alle riunioni dell'Assemblea, e intervenire senza diritto di voto, previa autorizzazione del Presidente, i professionisti terzi cui l'Associazione attribuisca mandati e incarichi.

ART. 13 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea in via straordinaria, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le associazioni non profit. Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del "Registro nazionale del terzo settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge.

ART. 14 - Rinvio

Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute.

ART. 15 - Foro esclusivo competente

Tutte le eventuali controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto nonché relative ai rapporti tra Associazione e Soci sono di competenza esclusiva del circondario del Tribunale di Milano.